



dr. F. J. Schönweger  
dr. Gottfried Maas  
dr. Markus Stocker  
dr. Klaus Stocker  
dr. H. W. Wickertsheim

*Circolare informativa: Settore consulenza aziendale - tributaria*

## **Territorialità IVA e prestazioni di servizi**

Nella “Direttiva servizi” n. 2008/8/CE sono contenute nuove regole utilizzabili per l’individuazione della territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi, ossia per l’individuazione dello Stato in cui le stesse devono essere assoggettate ad IVA.

Le principali novità sono:

1. modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi (business to business – B2B), per i quali si passa dal criterio della tassazione nello Stato del prestatore al criterio di tassazione nello Stato del committente (cliente). Diversamente, per le prestazioni rese a soggetti privati è confermata, quale regola generale, quella della tassazione nello Stato del prestatore;
2. previsione di alcune deroghe, che comportano l’applicazione degli stessi criteri di tassazione per le prestazioni rese sia a soggetti passivi che a soggetti privati, riguardanti:
  - a. le prestazioni di servizi relativi ad immobili;
  - b. le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili;
  - c. le prestazioni di trasporto passeggeri;
  - d. le prestazioni di ristorazione e catering,
  - e. la locazione a breve termine di mezzi di trasporto;

3. previsione di alcune deroghe, limitatamente ai servizi resi a soggetti privati, riguardanti le prestazioni di servizi:

- a. di intermediazione;
- b. di trasporto di beni;
- c. relative a beni mobili materiali;
- d. di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici;
- e. locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto

Dal 2010 il committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell'imposta per le prestazioni di servizi a lui rese da un soggetto passivo non residente e territorialmente rilevanti in Italia (reverse charge).

### **PRESTAZIONI DI SERVIZI TRA SOGGETTI PASSIVI (B2B – business to business)**

A decorrere dall'1.1.2010, le prestazioni di servizi "generiche", ossia quelle per le quali non sono previste specifiche deroghe alla territorialità, rese a soggetti passivi stabiliti in Italia sono considerate ivi territorialmente rilevanti.

Sono considerati soggetti passivi:

- coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione (per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività);
- le associazioni, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali;
- gli enti non soggetti passivi che sono identificati ai fini IVA. (vi rientrano gli enti che avendo realizzato nell'anno precedente, ovvero nel corso dell'anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato UE per un ammontare superiore a € 10.000, obbligati a chiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari).

Le seguenti prestazioni di servizi rese a soggetti passivi residenti in Italia sono sempre da considerarsi territorialmente rilevanti in Italia (e pertanto da assoggettare a IVA), mentre se rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE o extra UE sono da considerare sempre extraterritoriali (fuori del campo di applicazione dell'IVA):

- servizi "generici";
- prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, intra-comunitari ed internazionali;
- prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico ecc.);

- prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni dallo Stato in cui la stessa viene eseguita;
- prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
- locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
- le seguenti prestazioni di servizi, indipendentemente dal luogo dell'utilizzo:
  - prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
  - prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali, royalties, diritti d'autore, e simili;
  - prestazioni pubblicitarie;
  - prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
  - prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
  - prestazioni di interpreti e traduttori;
  - prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
  - prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
  - prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
  - prestazioni relative a prestiti di personale;
  - cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

### **PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A PRIVATI (B2C – business to consumer)**

Le prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti privati vanno assoggettate ad IVA in Italia se fornite da soggetti passivi stabiliti in Italia.

### **DEROGHE PER I SERVIZI RESI TRA SOGGETTI PASSIVI (B2B) E PER I SERVIZI RESI A SOGGETTI PRIVATI (B2C)**

Le deroghe più significative sono:

- prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari,
- la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio,

- le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l'esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza.

Tutte queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia se l'immobile è situato in Italia.

- Le prestazioni di trasporto passeggeri sono rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
- Le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti che si considerano si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.
- Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering si considerano soggette ad IVA in Italia quando sono materialmente eseguiti nel territorio dello Stato.
- I servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato. Per noleggio a breve termine si intende il possesso o durante un periodo non superiore a 30 giorni.

#### **DEROGHE ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI RESI A SOGGETTI PRIVATI (B2C)**

I seguenti servizi **resi a committenti privati** si considerano effettuati in Italia e pertanto ivi assoggettati ad IVA:

- prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
- prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato;
- prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori dell'UE quando il committente è residente nel territorio dello Stato;
- prestazioni di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori dell'UE quando il committente è residente nel territorio dello Stato.

Non si considerano effettuati in Italia i seguenti servizi resi a committenti privati extra UE:

- prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
- prestazioni pubblicitarie;
- prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;
- operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative;
- messa a disposizione del personale;
- prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- servizi di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione;
- servizi prestati per via elettronica.

#### **OBBLIGHI PER I SOGGETTI ITALIANI**

Gli operatori nazionali (imprese, liberi professionisti) sono tenuti ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell'IVA nel caso in cui il servizio, territorialmente rilevante in Italia, è reso da un soggetto non residente. In tali fattispecie, pertanto, gravano sul committente italiano gli adempimenti relativi all'applicazione dell'IVA tramite il meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge").

A tal fine la ditta italiana dovrà emettere un'autofattura ex art. 17 DPR 633/72 da annotare nel registro fatture emesse e nel registro degli acquisti.

Cordiali saluti

Merano, gennaio 2010

**Bosin & Maas & Stocker**